

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 27 GENNAIO 2021, N. 1110

RESA DAL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 8916/2020

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori dei Sigg. **Arcuti Manuela et al.**, in base all'ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 1110, resa dal Tar Lazio, Sez. Terza Bis, nel giudizio iscritto *sub* R.g. n. 8916/2019, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il Tar Lazio – Roma, Sez. Terza Bis;
- il ricorso è stato iscritto *sub* R.g. n. 8916/2020;
- il ricorso introduttivo, proposto contro il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, e l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di annullamento della prova preselettiva del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a procedere alla riedizione della stessa ovvero, in subordine, a condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento utile a consentire l'ammissione, anche in sovrannumero ed anche mediante indizione di prove suppletive, alle prove scritte del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 - V ciclo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.

Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i seguenti atti:

- graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del *“Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”*, pubblicata dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web in data 6.10.2020 e in data 8.10.2020, nella parte in cui non includono i nominativi degli odierni ricorrenti;
- graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali del *“Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”*, pubblicata dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web in data 23.10.2020, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- ove occorra, quale atto preordinato, bando di concorso per l’ammissione ai *“Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità V ciclo – a.a. 2019-2020”*, pubblicato dall’Università degli Studi Internazionale di Roma - UNINT sul proprio sito web con D.R. n. 1498 del 18 marzo 2020;
- ove occorra, quale atto preordinato, decreto n. 95 del 12 febbraio 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, concernente l’attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, quale atto preordinato;
- ove occorra, quale atto preordinato, decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*;
- ove occorra, quale atto preordinato, istruzioni per il test preselettivo dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2019/2020, nella parte in cui si prevede l’assegnazione a ciascun concorrente di un codice numerico da apporre nella scheda anagrafica e nel modulo risposte;
- verbali di svolgimento della prova preselettiva svoltasi in data 1° ottobre 2020 – allo stato non conosciuti – riportanti tutte le operazioni effettuate, inclusa l’estrazione delle buste;
- verbali di correzione della prova preselettiva - allo stato non conosciuti - nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’ammissione alla successiva prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti atti:

- graduatoria degli ammessi, idonei e non ammessi al *“Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”*, pubblicata dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 20.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- primo scorrimento della predetta graduatoria, pubblicato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 26.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- secondo scorrimento della predetta graduatoria, pubblicato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 30.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- verbali di svolgimento della prova preselettiva al *“Corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 V ciclo Grado di Scuola SECONDARIA di SECONDO GRADO Test preselettivo 1 ottobre”*;
- schede anagrafiche e dei moduli risposta degli odierni ricorrenti;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il motivo di diritto su cui si fondano tanto il ricorso introduttivo, quanto il ricorso per motivi aggiunti, è di seguito sintetizzato:

1. violazione e/o falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 1 e 6 del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, nonché dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa

Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.p.r. n. 487/94 *«il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti»*.

Il principio dell’anonimato si impone in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Ebbene, il principio dell'anonimato è stato palesemente violato nella procedura di cui è causa.

Ed infatti, l'Amministrazione resistente ha richiesto ai candidati odierni ricorrenti di apporre sul foglio anagrafico e sul foglio di risposta due codici a barre identici precedentemente consegnati dalla Commissione giudicatrice.

Pertanto, invero già durante l'espletamento della prova, i candidati prendevano possesso delle due identiche etichette, successivamente apponendole sia nel modulo risposta sia in quello dell'anagrafica.

La coppia di etichette, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, avrebbe svolto la funzione di ricondurre, dopo l'attribuzione del punteggio, l'elaborato all'identità del candidato.

Così non è stato.

In realtà, per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza l'aggiunzione di alcun codice numerico.

Sul punto, l'inutilità del codice numerico è semplice da dimostrare.

Basterebbe, infatti, scaricare sul proprio *smartphone* un gratuito lettore di codici a barre e, successivamente, scansionare il solo codice a barre.

Il telefono, dopo avere tradotto il codice a barre, ne restituisce il significato che, sorprendentemente, è proprio il codice numerico.

Pertanto, nel caso che ci occupa, il codice numerico non è altro che una mera duplicazione del codice a barre.

Peraltro, il semplice codice numerico non viene neanche rilevato dal lettore ottico.

Il che dimostra, in modo dirimente, che l'unica utilità del codice numerico è quella di consentire l'identificazione dell'autore della prova, con evidente lesione del principio dell'anonimato.

Ne consegue che **il primigenio segno di riconoscimento, violativo del principio dell'anonimato, è stato apposto direttamente dalle Amministrazioni resistenti.**

Non vi è alcuna differenza, infatti, tra il comportamento del candidato che appone il proprio nome e cognome (o semplicemente un segno di riconoscimento) sul modulo risposte e quello

dell'Amministrazione che, nei fatti, ha «creato» una nuova identità a ciascun candidato, assegnando un identificativo personale e univoco.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, e cioè quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile il codice numerico identificativo della prova del candidato, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e disporre la riedizione della prova preselettiva del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado dell'Ateneo resistente, ovvero, in subordine, l'ammissione di parte ricorrente alla prova scritta del concorso *de quo* con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari, tra cui, in particolare, l'indizione di prove scritte suppletive;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la riedizione della prova preselettiva del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado dell'Ateneo resistente, ovvero, in subordine, l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove scritte del concorso, anche mediante l'ordine all'Amministrazione resistente di indire prove scritte suppletive.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo con l'ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 1110 *“ritenuti sussistenti i presupposti per procedere con la notifica mediante pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019 di questa Sezione P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.”*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 8916/2020) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti presentati, l'ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 1110 resa dal Tar Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, nonché i nominativi dei controinteressati.

Palermo - Roma, 29 gennaio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale